

Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') – Cass. n. 28724/2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita')
- Provvedimenti provvisori "de potestate" - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

E' inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. avverso i provvedimenti provvisori "de potestate" (nella specie: il decreto con il quale il tribunale autorizza i servizi sociali a sospendere gli incontri tra il genitore ed il figlio), trattandosi di provvedimenti privi dei caratteri della decisorietà poiché sprovvisti di attitudine al giudicato "rebus sic stantibus" per la loro provvisorietà, nonché della definitività, in quanto non sono emessi a conclusione di un procedimento e possono essere revocati, modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha emessi anche in assenza di nuovi elementi sopravvenuti.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28724 del 16/12/2020

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_0330](#), [Cod_Civ_art_0333](#), [Cod_Civ_art_2909](#)

corte

cassazione

28724

2020